



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

CUP: D24H16000620002

PROGETTO DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DELLA RETE SCOLANTE IN DX OFANTO MEDIANTE IL REISCAVO DELLE TRATTE TERMINALI DEI CANALI MARANA PANTANELLA, CANALI 1 E 2 E CANALE 114-11. AGRO DI CANOSA DI PUGLIA (BAT) .

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ALL. N°

7

IL PROGETTISTA:
(Geom Pasquale CORDASCO)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
(Dott. ing. Giovanni MARINELLI)

BARI,

ABBREVIAZIONI

1. Codice dei contratti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e successive modifiche ed integrazioni;
2. Legge n. 2248 del 1865 (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
3. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni;
4. Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
5. D.P.R. n. 34 del 2000 (Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici);
6. Capitolato generale d'appalto (Decreto Ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
7. R.U.P. (Responsabile unico del procedimento);
8. DURC (Documento unico di regolarità contributiva): DM 24/10/2007 e circolari del Ministero del Lavoro n. 5 e n. 34 del 2008, art. 38 e 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Decreto Anticrisi 185/2008 legge di conversione 2/2009 - art. 16 e art. 16-bis.

1. CAPITOLO I: OGGETTO, AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA REALIZZARE

ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato stabilisce le norme particolari che regolano l'esecuzione dei lavori, da affidare all'Impresa, e relativi al progetto "*degli interventi finalizzati al ripristino delle sezioni di deflusso della rete scolante in dx Ofanto mediante il reiscavo delle tratte terminali dei canali Marana Pantanella, canali 1 e 2 e canale 114-115*". **Agro di Canosa di Puglia (BAT)** secondo le prescrizioni tecniche e le modalità specificate nei suoi articoli e dagli ulteriori elaborati di progetto.

Il presente Capitolato è valido anche per le esecuzioni delle varianti al progetto sopraindicato, che in qualsiasi momento l'Amministrazione del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia (d'ora in poi denominata come Amministrazione o Ente/Stazione appaltante) intendesse apportare, nonché per tutte le prestazioni complementari che l'Amministrazione stessa, fino al collaudo, intendesse richiedere all'Impresa aggiudicataria dei lavori (d'ora in poi denominata solo come Impresa) e che la stessa si obbliga fin d'ora a soddisfare.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
_____	D24H16000620002

ART. 2: AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo globale dei lavori ammonta presuntivamente a complessivi € 332.270,00 di cui € 320.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta ed € 12.270,00 per oneri di sicurezza. Il costo della manodopera è stimato in € 48.960,00

ART. 3: DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

L'ubicazione, le principali dimensioni dei canali e delle opere di pertinenza oggetto degli interventi del presente appalto, salvo le indicazioni di dettaglio e le eventuali varianti di seguito indicate, sono quelle risultanti dal progetto sopra nominato, definito ed identificato nei seguenti elaborati:

- 1) Relazione
- 2) Planimetrie
- 3) Profilo
- 4) Sezioni di scavo

- 5) Planimetria di cantiere
- 6) Layout di cantiere
- 7) Piano di sicurezza e coordinamento
- 8) Computo metrico estimativo e quadro economico
- 9) Elenco prezzi unitari
- 10) Analisi dei prezzi
- 11) Capitolato speciale d'appalto
- 12) Schema di contratto

Sommariamente esse possono riassumersi come appresso:

- 1) Ripulitura degli alvei dei canali Marana Pantanella, 1, 2 e 114-115, in agro di Canosa di Puglia, consistente nel taglio e triturazione della vegetazione presente all'interno degli alvei tramite mezzi meccanici (cingolati e/o gommati) di idonee dimensioni dotati di testata decespugliatrice e barra falciante (solo per il fondo dei canali in presenza di acqua), allontanamento dei materiali scaricati abusivamente in alveo;
- 2) Ripristino delle sezioni di deflusso mediante il reiscavo delle tratte terminali degli stessi canali. Lo scavo sarà eseguito normalmente tramite mezzi meccanici (cingolati e/o gommati) dotati di benne idonee a tali lavorazioni: i materiali dragati, a seconda della loro qualità, in ottemperanza alla normativa vigente in materia ambientale, potranno essere posti sugli argini e quindi distribuiti tramite spandimento ovvero trasferiti su idonei terreni o portati a discarica;

ART. 4: MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- 1) Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 3, lettera eeeee del D. Lgs. 50/16.
- 2) Fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/16 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale, l'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità di lavorazioni effettivamente eseguite, giusta l'applicazione dei prezzi unitari definiti in sede contrattuale con le modalità di cui ai successivi punti del presente articolo.
- 3) Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
- 4) I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/16.

- 5) I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante (non soggetti a ribasso) negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato speciale.

ART. 5: CONOSCENZA PREVENTIVA DELLE CONDIZIONI DI GARA

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica, da parte dell'Impresa, la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali: la disponibilità ed il costo della mano d'opera; le specie e le dimensioni della vegetazione presente all'interno dei canali; la natura e le caratteristiche chimico-fisiche dei sedimenti da espurgare anche in ragione dello smaltimento; l'esistenza di siti di smaltimento e/o di discariche autorizzate entro i limiti di distanza di cui all'apposita voce di elenco prezzi; l'andamento climatico, il regime dei corsi d'acqua ed in generale di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sull'offerta presentata. In particolare l'Impresa dà atto di conoscere le soggezioni, i vincoli e gli oneri connessi alle prescrizioni degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni (Corpo Forestale, Comuni, Amm. Provinciali, ecc.), nonché gli oneri connessi all'obbligo di mantenere in esercizio, con propri interventi di surrogazione, i servizi esistenti, che potrebbero essere perturbati dalle lavorazioni progettuali.

È altresì sottinteso che l'Appaltatore ha esaminato tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

ART. 6: CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

- 1) Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG 8» classifica II - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica.

2) Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

ART. 7: AFFIDAMENTO DEI LAVORI

L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto, avverrà in base a quanto stabilito nel bando di gara, ovvero dalla lettera d'invito, cui le ditte dovranno attenersi relativamente a tutte le disposizioni in essa contenute, alla legislazione vigente e a quanto espressamente indicato nel presente Capitolato.

ART. 8: VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del Capitolato generale d'Appalto LL.PP, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento generale.

Per contro, è fatto tassativo divieto all'Impresa di introdurre varianti o addizioni al progetto delle opere appaltate, senza averne ottenuta la preventiva approvazione scritta dalla D.L. (col richiamo dell'avvenuta superiore approvazione). L'Amministrazione avrà diritto a non riconoscere, le lavorazioni che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.

ART. 9: PREZZI DI EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA

Qualora risulti necessario eseguire categorie di lavorazioni non previste dal contratto o si debbano adoperare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'art.163 del DPR 207/10. A tal fine si specifica che il prezzario adottato dall'Amministrazione di cui alla lettera "a" del suddetto art.163, ed a cui si farà preventivamente riferimento per desumere i nuovi prezzi è quello allegato al progetto, ovvero, in mancanza quello in vigore, approvato dalla Giunta della Regione Puglia con deliberazione n. 1314 del 3 luglio 2012.

Tutti i nuovi prezzi di cui sopra saranno comunque definiti attraverso la redazione di un verbale di concordamento nuovi prezzi ed assoggetti al ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

ART. 10: CONTRATTO E DOCUMENTI INTEGRANTI

Sono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 137 del Regolamento generale:

- a) Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici;

- b) Capitolato speciale d'appalto e disciplinari tecnici
- c) Elaborati grafici del progetto
- d) Elenco dei prezzi unitari
- e) Piani di sicurezza.

Ai predetti elaborati l'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare le modifiche che riterrà opportune, senza che ciò possa offrire all'Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o di avanzare domande di speciali compensi non contemplati nel presente Capitolato speciale e in quello generale. Per eventuali disegni costruttivi delle opere da eseguire che non formano parte integrante del contratto di appalto, la Direzione dei Lavori si riserva di consegnarli all'Appaltatore nell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori, al fine della corretta esecuzione delle opere stesse.

ART. 11: GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'articolo 75 del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia provvisoria a corredo dell'offerta pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.

La garanzia di cui sopra può essere prestata, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente:

- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
- b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.

La garanzia provvisoria, se prestata nelle forme di cui alla lettera b), deve essere accompagnata dall'impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria, a titolo di garanzia definitiva, nel caso di aggiudicazione dell'appalto da parte del concorrente.

Sono vietate forme di costituzione della garanzia diverse da quelle di cui alla lettera a) e b) e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le

imprese associate.

GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'articolo 123 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo definitivo, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata da una banca, da un intermediario finanziario autorizzato o rilasciata da un'Impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in base all'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguire d'ufficio e per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi precedenti qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, gli importi delle garanzie, provvisoria e definitiva, di cui sopra sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del D.P.R. n. 34 del 2000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso dei requisiti sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente dalle imprese associate in possesso dei requisiti di cui sopra; il beneficio non è frazionabile tra le imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 129 del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del Regolamento generale, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per quelle non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione, equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

Il premio è stabilito in misura unica ed indivisibile per le coperture di cui ai successivi punti:

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatosi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve prevedere una somma assicurata pari all'importo contrattuale, giusta comma 1 dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010. La polizza deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000, 00.

Qualora i contratti di assicurazione di cui ai precedenti punti prevedano importi o percentuali di scoperto o franchigia essi non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai precedenti punti, prestate dall'Appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti e dall'articolo 128, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 13: DISCIPLINA DEL SUB-APPALTO

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente in conformità a quanto indicato nel bando di gara ai sensi degli art.li 3 e 30 del D.P.R. n.34 del 2000, fermo restando l'osservanza dell'articolo 105 del Codice dei contratti.

Dovrà inoltre osservarsi quanto segue:

- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 11, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 107, comma 2, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;
- b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento;
- c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, di importo superiore al 10% del totale dei lavori o a 150.000 euro, e i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, del regolamento generale, di importo non superiore al 15% del

totale, specificati nel bando di gara, devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l'Appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti, per i lavori della stessa categoria;

- d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, specificate nel bando di gara o nel capitolato speciale, possono essere totalmente subappaltati o subaffidati in cottimo.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore abbia indicato nell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'Impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, di società di imprese o di consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso inutilmente il termine l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subAppaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui sopra. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. 14: OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto per l'esecuzione dei lavori è disciplinato, oltre che dal presente Capitolato speciale di appalto, anche dalle ulteriori norme e disposizioni di seguito elencate e per quanto non in contrasto con

le norme dello stesso, fatta eccezione per quanto disposto dal c.2, art.1 del Capitolato generale d'appalto:

- 1) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e s.m.i.;
- 2) Legge 20 marzo 1865 n.2248 all. F;
- 3) DPR 05/10/2010 n.207 - Regolamento di attuazione del D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed integr. in materia di Lavori Pubblici;
- 4) D.M.LL.PP. n.145 del 19/04/2000 - Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici;
- 5) Legge n. 55/90 e s.m.i.;
- 6) D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia;
- 7) D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità;
- 8) D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42, - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- 9) D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni;
- 10) D.P.R. 3 luglio 2003, n.222;
- 11) D.G.R. n. 1314 del 3 luglio 2012 – Listino Prezzi della Regione Puglia - Aggiornamento anno 2012,
- 12) Leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Impresa, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

L'Impresa dichiara quindi di conoscere ed approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice civile, tutte le condizioni indicate nel Codice di contratti, nel Capitolato generale d'appalto e nel Regolamento generale menzionati e in modo particolare quelle di cui agli art.li seguenti:

ART. 153 Regolamento generale- Facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto di appalto nel caso in cui l'Impresa non si presenti, nel giorno stabilito, a ricevere la consegna dei lavori e lasci trascorrere inutilmente l'ulteriore termine perentorio assegnatogli.

ART. 134 Codice dei Contratti - Facoltà dell'Amministrazione di recedere in qualunque tempo dal contratto.

ART.LI. 4 e 6 Capitolato generale d'appalto - Facoltà dell'Amministrazione di esigere la sostituzione immediata del rappresentante dell'Appaltatore, del Direttore di cantiere e del personale dell'Impresa.

ART.LI. 7 e 13 Capitolato generale d'appalto - Obbligo di osservare i Contratti Collettivi di Lavoro, Leggi e Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori; facoltà dell'Amministrazione di operare ritenute sui certificati di pagamento in acconto e di disporre delle suddette ritenute per il pagamento diretto agli Enti competenti che ne facciano richiesta in caso di inadempienze dell'Impresa; pagamento diretto dei lavoratori da parte dell'Amministrazione in caso di ritardo dell'Impresa nella corresponsione delle retribuzioni dovute al personale dipendente, con detrazione dei relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore;

ART. 14 Capitolato generale d'appalto - Responsabilità dell'Impresa in caso di danni alle persone ed alle cose durante la esecuzione dei lavori.

ART. 20 Capitolato generale d'appalto - Decadenza dell'Impresa dal diritto al compenso per i danni alle opere causati da forza maggiore nel caso in cui la relativa denuncia non sia fatta entro cinque giorni da quello in cui i danni medesimi si sono verificati ed esclusione di ogni indennizzo per la perdita o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e mezzi d'opera;

ART. 27 Capitolato generale d'appalto - Facoltà dell'Amministrazione di ordinare all'Impresa di procedere all'esecuzione delle opere anche con lavoro notturno o in giorni festivi.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato speciale o nel Capitolato generale d'appalto, si dovrà far riferimento ai Capitolati speciali specifici del Ministero dei Lavori Pubblici nella loro più recente edizione.

ART. 15: DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

L'Impresa è tenuta ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un geometra o ingegnere che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica. Il predetto professionista, abilitato ed iscritto ad un Albo Professionale, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico.

La Direzione dei lavori dell'Amministrazione si riserva di esprimere il proprio nulla osta in merito all'affidamento di tale incarico.

ART. 16: RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

A norma dell'art. 4 del Capitolato generale d'appalto, l'Appaltatore, qualora non conduca personalmente i lavori o, pur conducendoli direttamente, non risieda permanentemente sul luogo dei lavori, ha l'obbligo di conferire ampio mandato con rappresentanza a persona fornita di requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma

di contratto e che garantisca la presenza in cantiere per tutta la durata dell'appalto.

Tale rappresentante dovrà avere la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori e di dare immediata esecuzione agli ordini stessi. Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del Direttore dei lavori e giusto il disposto dell'art. 6 del Capitolato generale d'appalto, tecnici ed operai colpevoli di indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Amministrazione, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, previa comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

ART. 17: DOMICILIO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto, per tutti gli effetti del contratto di appalto, l'Appaltatore, qualora non abbia domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione Lavori, elegge tale domicilio presso la sede della Stazione appaltante.

ART. 18: ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli oneri previsti nel Capitolato generale d'appalto, nel Regolamento generale e in quelli menzionati nel presente Capitolato speciale, sono a carico dell'Impresa gli ulteriori oneri seguenti:

- 1) Tutte le spese contrattuali relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, compresi i diritti di segreteria e le spese di copia di disegni e contratti, ogni imposta sui materiali esistente all'atto dell'appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi forma applicata, anche se per legge attribuita all'Amministrazione, intendendosi trasferiti sempre all'Impresa l'onere e la cura della relativa denuncia ed ammettendo comunque la rivalsa dell'Amministrazione verso l'Impresa stessa;
- 2) Le spese di cui al comma 8, art.15, del Capitolato generale d'appalto per eseguire presso gli Istituti incaricati tutte le esperienze e saggi, anche ripetuti, che verranno in ogni tempo ordinati dalla D.L. sui sedimenti da rimuovere dagli alvei dei canali;
- 3) L'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria in data 30 marzo 1893 n° 184, e relativo regolamento in data 14 gennaio 1894 n° 19;
- 4) L'esecuzione dei tracciati degli assi e delle sezioni dei canali e di tutti i tracciamenti e rilievi di dettaglio riferiti alle opere in genere. La fornitura di tutti i necessari canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi topografici, tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, contabilità e collaudazione dei lavori, nonché per le operazioni di

consegna (rilievi di 1° pianta). In particolare l'Impresa provvederà al tracciamento in campagna degli assi e delle sezioni dei canali e di tutte le opere, secondo quanto indicato in progetto ovvero dalla Direzione dei lavori, ed all'elaborazione dei disegni di esecuzione, atti a consentire il definitivo benessere della Direzione Lavori. Gli elaborati di rilievo, comprensivi delle monografie e foto dei capisaldi, e gli ulteriori disegni di esecuzione devono essere consegnati in numero di due copie su carta, sottoscritte in originale, e due copie su CD non riscrivibile in formato leggibile da MS WORD o EXCEL o programmi equivalenti per i testi e le tabelle numeriche e da AUTOCAD 2010 o versioni precedenti per gli elaborati grafici; di tutti i files dovrà comunque essere fornita una ulteriore copia in formato "PDF". Tali operazioni topografiche e l'elaborazione dei disegni di esecuzione saranno effettuati da personale qualificato, ritenuto idoneo dalla Direzione dei Lavori a insindacabile giudizio di quest'ultima, entro i termini che verranno assegnati in armonia con quelli fissati per la consegna dei lavori; trascorsi tali termini, qualora l'Impresa non esegua quanto sopra, tali operazioni saranno commesse direttamente dalla D.L. a ditte specializzate in danno dell'Impresa. Il benessere da parte della D.L. in merito ai rilievi e ai disegni d'esecuzione redatti dall'Impresa non esonera quest'ultima da ogni responsabilità relativa al normale funzionamento delle opere;

- 5) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro delle donne e dei fanciulli, alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione volontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, malattie e le altre disposizioni in vigore, per l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del Lavoro, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre norme esistenti e che potranno intervenire in corso di appalto. Prima di procedere al pagamento la Stazione Appaltante verificherà la regolarità contabile dell'Impresa;
- 6) L'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località successivamente stipulato per la categoria. L'Impresa è obbligata altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che

- la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse;
- 7) L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante della osservanza delle norme di cui al precedente punto da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche in casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del sub-appalto. Il fatto che il sub-appalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al punto precedente e ciò, senza pregiudicare gli altri diritti della Stazione appaltante. In caso di violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti 5), e 6), nonché di quanto al presente punto, e sempre che la infrazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione avrà facoltà di operare una ritenuta del 20% sui certificati di pagamento a titolo di garanzia per l'adempimento di detti obblighi se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate e della rata di saldo non sarà effettuato fino a quando, dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti non sia stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Tale sospensione o ritardo non può costituire titolo di risarcimento di danni o per pagamento di interessi sulle somme trattenute. L'Amministrazione si riserva anche le facoltà di cui agli art.li 7 e 13 del Capitolato generale d'appalto;
 - 8) Fornire all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
 - 9) Conservare le vie ed i passaggi pubblici e privati che venissero interessati dai lavori, provvedendo all'uopo a proprie cure e spese, con opere provvisoriale e deviazioni stradali, provvedere all'ottenimento a proprie cure e spese di tutti i permessi e licenze necessari per l'esecuzione dei lavori sulle vie e suoli pubblici (ordinanze di chiusura stradali, occupazioni di suolo pubblico, ecc.);
 - 10) La formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire, garantire la formazione ed organizzazione del cantiere stesso secondo quanto predisposto nei piani di sicurezza, nonché la pulizia e manutenzione del cantiere, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette a tutti i lavori;
 - 11) Consentire in ogni momento il libero accesso ai funzionari ed incaricati dall'Amministrazione per verifiche e controlli inerenti l'esecuzione dei lavori e fornire ai medesimi i mezzi di

- trasporto richiesti per i sopralluoghi e le verifiche di competenza;
- 12) Costruire e mantenere, quali parti integranti dei cantieri, adatti baraccamenti opportunamente arredati per le maestranze col corredo di locali e servizi necessari e provvedere ai servizi igienici e sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro;
 - 13) La fornitura di fotografie formato cm 18x24 (o altro formato a scelta della D.L.), unitamente ai negativi delle stesse, delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero che sarà indicato volta per volta dalla D.L.;
 - 14) Verificare, prima dell'inizio dei lavori, che per gli interventi da realizzare siano state acquisite tutte le autorizzazioni inerenti i vincoli di carattere urbanistico, ambientale, idraulico, idrogeologico ai sensi delle norme vigenti in materia;
 - 15) Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali dei tratti stradali interessati ai lavori dove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari indicazioni contenute nei piani di sicurezza e in genere, all'osservanza di norme di polizia stradale e di cui al vigente codice della strada;
 - 16) L'impianto, la manutenzione, la sorveglianza dei cantieri, le spese e gli oneri, anche a mezzo di generatori, per la provvista, trasformazione e distribuzione di energia elettrica per tutte le necessità del cantiere, tutte le spese di provviste di acqua per i lavori e per ogni altra necessità;
 - 17) L'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione o demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
 - 18) Eseguire e mantenere in efficienza per tutto il tempo necessario, le opere di deviazione di acque fluviali in maniera da consentire l'esecuzione all'asciutto delle opere da realizzare in alveo dei corsi d'acqua o per l'escavazione degli stessi. L'Impresa dovrà adottare tutti i necessari accorgimenti, cautele e opere provvisorie onde venga scongiurato ogni pericolo di esondazione o rotte arginali in conseguenza di improvvise piene. In relazione a ciò l'Impresa dovrà programmare i lavori nei canali procedendo da valle verso monte, anche completando l'opera secondo le previsioni di progetto, per tronchi brevi. Per quanto sopra specificato non compete all'Impresa altro compenso se non quello indicato nell'elenco prezzi, essendosi tenuto conto di ciò nella formazione dei prezzi stessi;
 - 19) L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione o sorgive o fluenti scorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle opere o dalle cave di prestito, anche con canali fugatori;
 - 20) La riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificassero alle provviste, agli attrezzi e a

tutte le opere provvisionali;

- 21) Provvedere secondo l'art. 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, all'impianto di cucina secondo intese con la D.L., nonché alla fornitura dell'acqua potabile per gli operai addetti ai lavori. Provvedere anche alla costruzione e manutenzione dei locali di pronto soccorso e di infermeria ed alla dotazione di mezzi, strumenti e medicinali con particolare riguardo alle necessità in caso di infortuni;
- 22) Il libero transito nel cantiere, su strade e piste di servizio e attraverso le opere in costruzione o costruite, dei mezzi e del personale di qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto e di chiunque esegua lavori per conto dell'Amministrazione, nonché, a richiesta della D.L., l'uso totale o parziale da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per realizzare direttamente ovvero a mezzo di altre ditte opere per conto dell'Amministrazione, dalle quali ditte, come dall'Amministrazione stessa, l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta;
- 23) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi, di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Impresa restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza;
- 24) Le spese per tutte le operazioni inerenti al collaudo di cui all'art.224 del Regolamento generale e dell'art.37 del Capitolato generale d'appalto;
- 25) La manutenzione ordinaria e la guardiania di tutte le opere sino al collaudo;
- 26) Lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residuati, a lavori ultimati e prima del collaudo, secondo le disposizioni della D.L. che avrà la facoltà di ordinare l'accurato accatastamento in aree proprie di tutti i materiali e manufatti che l'Impresa non riterrà di sgomberare.
- 27) L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla preventiva bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici ove le competenti autorità militari, a seguito della richiesta tempestiva dell'Impresa stessa, dovessero affermarne la necessità. Ogni incombenza in materia, compresa l'eventuale fornitura di mezzi e personale per l'esecuzione degli interventi da effettuarsi secondo le disposizioni e le prescrizioni delle competenti autorità militari, sono a completo carico dell'Impresa. Gli oneri per le pratiche di autorizzazioni nonché le modalità esecutive degli interventi indicati dai tecnici militari volta per volta, saranno assunti completamente a

carico dell'Impresa medesima, sicché l'Amministrazione appaltante resti esonerata da qualsiasi responsabilità per eventi di qualunque genere dipendenti dalla presenza, temuta o reale, di ordigni nei terreni di sedime delle opere appaltate, sulle vie di accesso ai cantieri, sulle piste di movimento dei mezzi d'opera e delle maestranze, lungo o attraverso il tracciato delle opere. Il tempo per le pratiche di autorizzazione e quello necessario per l'esecuzione della bonifica, sono compresi nel periodo contrattuale indicato dal presente capitolato;

- 28) La fornitura e posa in opera della tabella informativa di cantiere secondo le caratteristiche indicate nella Circ. M. LL.PP. 1° giugno 1990, n° 1729/UL, e comunque definite dall'Amministrazione. Resta altresì a carico dell'Impresa la fornitura e posa in opera della idonea ed opportuna segnaletica da cantiere di: avvertenza, prescrizione, divieto, pericolo, antincendio, informazione, pronto soccorso, ecc.. L'installazione di tali cartelli nel cantiere dovrà avvenire in luogo ben visibile entro 15 gg. dalla data di consegna dei lavori, e comunque prima dell'effettivo inizio degli stessi, e mantenuta in atto fino al collaudo. In caso di inottemperanza sarà applicata una penalità di € 5.000,00 (cinquemila/00), che sarà trattenuta dall'Amministrazione con il 1° S.A.L.;

L'impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati e di ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori, ha tenuto conto nell'accettare l'affidamento delle opere mediante la sottoscrizione del contratto da stipulare con la stazione appaltante.

ART. 19: OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA VERSO TERZI

L'Impresa si obbliga *“a provvedere di propria iniziativa ad ottemperare agli obblighi sanciti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, affinché nella esecuzione dei lavori, in special modo negli scavi ed ancor più particolarmente per i depositi e l'uso degli esplosivi, sia garantita l'incolumità delle persone e non ne derivino danni alle cose”*.

L'Amministrazione potrà ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive pur restando in ogni caso l'Impresa unica e piena responsabile di ogni eventuale danno alle persone ed alle cose, sollevando l'Amministrazione ed il personale di questa, da qualsiasi responsabilità.

Nella esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l'Impresa dovrà predisporre le opere atte a proteggere e mantenere la regolare continuità delle strade di qualunque categoria, dei cantieri, dei passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telefoniche, dei corsi d'acqua, degli acquedotti, dei metanodotti, delle proprietà pubbliche e private ed il loro regolare esercizio e godimento, rimanendone

a suo carico gli oneri relativi, come pure quelli derivanti dalle eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento, ancorché autorizzate.

L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti, di tutela, delle opere e dei beni suddetti e si riconosce unica e diretta responsabile di ogni eventuale danno o inconveniente che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio, del godimento e del traffico relativo ed alla libertà del flusso delle acque.

ART. 20: ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Impresa potrà sviluppare l'esecuzione dei lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché la conduzione dei lavori stessi, a giudizio della D.L., non contrasti con la buona riuscita delle opere e con gli interessi dell'Amministrazione. L'Impresa sarà comunque tenuta a condurre i lavori in modo tale da eseguirne lotti completi e funzionali e assicurare che lo svolgimento delle varie operazioni di completamento dei vari lotti avvenga in maniera ordinata e razionale.

Fermo restando quanto sopra espresso, ai sensi del c.10, art.43 del Regolamento generale prima dell'inizio dei lavori l'Impresa dovrà presentare un programma esecutivo dei lavori nel quale riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'importo progressivo dell'avanzamento dei lavori e le date che dal suddetto programma daranno diritto ai pagamenti in acconto come stabilito all'art.19 del presente Capitolato speciale.

Il programma redatto, mentre non vincola l'Amministrazione che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Impresa che ha l'obbligo di rispettarlo.

L'Amministrazione si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di altre opere, senza che l'Impresa possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

Poiché tra le prestazioni a carico dell'appaltatore vi è l'acquisizione della disponibilità dei siti di deposito definito del materiale espurgato, prima della sottoscrizione del contratto l'impresa deve produrre la dichiarazione, resa concordemente con il responsabile del procedimento, con verbale da entrambi sottoscritto ai sensi dell'art. 106 comma 3 del DPR 207/2010, di disporre di tali siti e che non vi sono impedimenti alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione agli

accessi e a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori. Tale dichiarazione che consente l'immediata esecuzione dei lavori è imprescindibile per cui in assenza di tale attestazione non si potrà procedere alla stipula del contratto e previa formale diffida con assegnazione del termine ultimativo, l'Amministrazione provvederà all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. Dopo la sottoscrizione del contratto si procederà nei termini previsti dal Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 21: CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI - TEMPO UTILE PER L' ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

La consegna dei lavori avverrà secondo le modalità indicate dagli art.li 153 e 154 del Regolamento generale, mediante redazione del verbale di consegna.

Data l'estensione dei lavori da eseguire, ai sensi dell'art. 154, comma 6), del Regolamento approvato con D.P.R 207/2010 la consegna dei lavori avverrà in più volte con successivi verbali di consegna parziale.

Tutti i lavori appaltate nonché l'ottenimento di concessioni ed il riscatto o la revoca di quelle preesistenti occorrenti per la esecuzione delle opere dovranno essere completamente ultimate **entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi** a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In detto tempo è compreso quello occorrente per tutte le operazioni e procedure in cui ai commi che precedono, l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura, e, per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo cominciamento dei lavori.

Nel caso di ritardo nella ultimazione dei lavori sarà applicata una penale pecuniaria, di cui all'art.22 del Capitolato generale d'appalto e nei limiti previsti dall'art.145 del Regolamento generale, stabilita nella misura **dell'uno (1) per mille** dell'importo netto contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo nella ultimazione, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora circostanze speciali di forza maggiore e comunque non dipendenti da fatti addebitabili all'Impresa impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto, il Responsabile del Procedimento, su proposta del Direttore dei Lavori, ne disporrà la sospensione e, tosto che ne siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ne ordinerà la ripresa, secondo le disposizioni previste dall'art. 24 del Capitolato generale d'appalto LL.PP. e dall'art. 158 del Regolamento. Dette disposizioni dovranno risultare da appositi processi verbali redatti in contraddittorio con l'appaltatore. Nel processo verbale di

sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto l'adozione del provvedimento.

Intervenendo sospensione e quindi ripresa dei lavori, il programma andrà rivalutato in sede di redazione del verbale di ripresa.

In merito si stabilisce che:

- 1) nel verbale di sospensione deve essere indicato l'importo residuo convenzionale dei lavori ancora da eseguire alla data della disposta sospensione;
- 2) in quello di ripresa, in riferimento della data di sua redazione e dell'importo residuo già individuato in sede di sospensione, si determinerà il nuovo programma lavori sulla base delle produzioni medie mensili riportate nel programma originariamente predisposto.

Si stabilirà, conseguentemente, il rimanente tempo utile relativo all'importo residuo e quindi la nuova data di ultimazione.

Ove a norma di Capitolato generale d'appalto LL.PP possa darsi luogo a richiesta di proroga, si stabilisce che nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni specifiche anche il tempo residuo contrattuale e l'importo residuo convenzionale dei lavori ancora da eseguire, valutati alla data della domanda.

Ai sensi del c.4, art.145 del Regolamento generale, qualora il ritardo determina un importo massimo della penale superiore all'importo come sopra previsto, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure stabilite all'art.136 del Codice dei contratti.

L'Appaltatore dovrà comunque impegnarsi ad adottare tutti gli adeguati provvedimenti per recuperare il tempo eventualmente perduto, aumentando personale ed attrezzature nella misura necessaria.

Appena constatata l'ultimazione, anche parziale o per gruppo di opere, le stesse potranno essere poste in esercizio. L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di porre in esercizio tratti parziali di opere che venissero progressivamente ordinate in base agli ordini impartiti dalla D.L.. Ciò non darà diritto all'Impresa di avanzare pretese, ma essa sarà tenuta ugualmente all'onere della manutenzione di tutte le opere eseguite, fino al collaudo o al certificato di regolare esecuzione.

ART. 22: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO - RECESSO DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) misure di prevenzione, reati accertati, frodi e violazione di obblighi previsti dall'art.135 del Codice dei contratti;
- b) grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell'art.136 del Codice dei

contratti ed in particolare:

1. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
2. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
3. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
4. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
5. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
6. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
7. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
8. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni o ai piani di sicurezza del presente Capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal Responsabile dei Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si redige lo stato di consistenza dei lavori, l'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, e, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante

per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, o in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della ritardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto è risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, accertato lo stato di consistenza ai sensi del comma 4, si liquidano i lavori eseguiti, il valore dei materiali utili e il 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

L'AMMINISTRAZIONE HA IL DIRITTO DI RECEDERE IN QUALUNQUE MOMENTO DAL CONTRATTO SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ART.134 DEL CODICE DEI CONTRATTI

ART. 23: PAGAMENTI IN ACCONTO

Durante il corso dei lavori l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto quando l'importo dei lavori

eseguiti risultante dai registri di contabilità abbia raggiunto almeno la somma di € **80.000,00 (ottantamila)** al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di cui all'art. 7 del Capitolato generale d'appalto LL.PP.

Alla liquidazione degli acconti in corso d'opera e della rata di saldo vi provvederà direttamente la Regione Puglia ai sensi del comma 8 dell'art. 42 della L.R. n° 4 del 13.3.2012.

Ai sensi del c.3, art.141 del Regolamento generale, qualora i lavori dovessero essere sospesi, anche con discontinuità, per un periodo superiore a novanta giorni, l'Amministrazione corrisponderà comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

L'ultimazione dei lavori darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto qualunque sia il suo ammontare.

I materiali approvvigionati nel cantiere, regolarmente accettati dalla Direzione dei Lavori, anche a seguito dell'esito positivo dei collaudi in stabilimento delle tubazioni, apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche, secondo quanto stabilito nei relativi disciplinari, verranno ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale, compresi negli stati di avanzamento dei lavori.

L'Impresa resta però sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al loro impiego.

La Direzione dei Lavori avrà la facoltà insindacabile di ordinare l'allontanamento dal cantiere qualora, all'atto dell'impiego, risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabili.

Per quanto concerne infine le prestazioni e attività per occupazioni, espropriazioni, servitù, gli importi relativi saranno accreditati ratealmente secondo le modalità previste nella apposita voce di Elenco Prezzi.

Ai sensi del c.9, art.141 del Codice dei contratti, dei c.2 e 3, art.235 del Regolamento generale e del c.2, art.29 del Capitolato generale d'appalto LL.PP, il pagamento della rata di saldo sarà corrisposto, previa costituzione di polizza fidejussoria, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma del codice civile. Le modalità di costituzione della garanzia fideiussoria sono quelle di cui all'art.124 del Regolamento generale. A norma del c.2, art.29 del Capitolato generale d'appalto LL.PP, nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Le ritenute di cui all'art.7 del Capitolato generale d'appalto LL.PP saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale secondo le modalità di cui al comma 4 dello stesso articolo.

I termini per il pagamento delle rate di acconto e di saldo e l'ammontare degli interessi, legali e moratori, per l'eventuale ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti o alla rata di saldo e per il relativo pagamento, sono stabiliti nella misura ed alle condizioni disposte ai sensi degli art.li 29 e 30 del Capitolato generale d'appalto LL.PP e dal comma 1, art.133, del Codice dei contratti.

Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti, non darà diritto all'Impresa di sospendere o rallentare i

lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Gli importi o lavori in economia saranno aggiunti sulla base della contabilità risultante dalle liste mensili degli operai, dei materiali e dei noli forniti.

Tutti i titoli di spesa saranno emessi sul Tesoriere del Consorzio a favore della persona incaricata a riscuotere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo in conformità all'art. 3 del Capitolato generale d'appalto LL.PP e dei documenti allegati al presente atto. Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli saranno inviati al recapito postale indicato dalla impresa-società.

ART. 24: ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 26-ter della legge 9 agosto 2013, n. 98 così come modificato dall'art. 8 della L. 27 febbraio 2015, n. 11 l'impresa avrà diritto alla corresponsione di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207.

ART. 25: CONTO FINALE E COLLAUDO DEI LAVORI

Il conto finale dei lavori verrà compilato entro **novanta giorni** a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori accertata mediante il certificato rilasciato dal Direttore dei lavori.

Il collaudo delle opere oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art.141 del Codice dei contratti e dell'art.219 del Regolamento generale, avverrà entro **centottanta giorni** dalla data di ultimazione, fatto salvo il prolungarsi delle operazioni di collaudo secondo quanto previsto dallo stesso c.3, art.219 del Regolamento. Il collaudo verrà espletato secondo le modalità di cui al Titolo XII del DPR 21/12/1999 n. 554.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e diviene definitivo trascorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia emanato entro due mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.

Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è facoltà della Stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre **tre mesi** dalla data di ultimazione.

E' facoltà della Stazione appaltante di richiedere il funzionamento, disporre l'occupazione o l'utilizzo, parziale o totale, delle opere e dei lavori realizzati prima dell'ultimazione dei lavori e dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; in tale caso si procederà secondo quanto stabilito dall'art.230 del Regolamento generale.

ART. 26: DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, in quanto provocati da eventi eccezionali, saranno riconosciuti e compensati all'Appaltatore ai sensi dell'art.20 del Capitolato Generale d'appalto LL.PP.

Pertanto non si riconosceranno danni e perdite di materiali, di manufatti approvvigionati dall'Impresa a piè d'opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e mezzi d'opera.

In particolare per i materiali ed i manufatti a piè d'opera, questi sino alla loro completa posa in opera rimarranno a rischio e pericolo dell'Impresa, anche se già accettati dal Direttore dei lavori e contabilizzati, per qualunque causa di deterioramento o perdita, e potranno essere rifiutati se al momento dell'impiego non fossero più ritenuti idonei dal Direttore dei lavori.

Ai sensi dell'art.14 del Capitolato generale d'appalto LL.PP, risultano a carico dell'Impresa tutte le misure, comprese le opere provvisorie, tutti gli adempimenti, nonché le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili, per evitare il verificarsi di danni, durante l'esecuzione dell'appalto, alle opere ed ai lavori eseguiti, all'ambiente, alle persone, alle attrezzature, ai materiali ed in genere ad ogni cosa la cui salvaguardia sia messa a rischio dalla realizzazione dei lavori.

In particolare non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle varie opere ove l'Impresa non avesse scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto negli articoli del presente capitolato. In quest'ultimo caso l'Impresa sarà anzi tenuta a ripristinare a suo carico e spese anche i materiali eventualmente forniti dall'Amministrazione.

ART. 27: GARANZIA DELLE OPERE

Ai sensi degli artt. 125 e 126 del Regolamento n. 207/2010 e ove ricorrano i presupposti di legge l'Impresa dovrà assumere, con atti scritti, garanzia decennale dalla data del verbale di collaudo, relativamente sia ai lavori sia alle forniture da essa eseguite per la costruzione dei manufatti delle opere e per il funzionamento dell'impianto.

Qualora in detto periodo di garanzia avessero a manifestarsi difetti o danni imputabili ai lavori di costruzione dei manufatti delle condotte o alle qualità dei materiali da essa forniti l'Impresa dovrà provvedere a tutte sue spese alle riparazioni e sostituzioni occorrenti nel termine perentorio che sarà prescritto dall'Amministrazione Appaltante o da chi per essa.

A sostegno della garanzia di cui sopra l'Impresa stipulerà una specifica polizza indennitaria decennale, con limite di indennizzo non inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata.

L'Impresa stipulerà inoltre una polizza per responsabilità civile verso terzi di durata decennale a copertura di rischi di rovina parziale o totale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con massimale non inferiore a € 4.000.000,00. Sulle eventuali contestazioni tra l'Amministrazione e l'Impresa per difetti delle forniture che non siano state conciliate tramite il responsabile del procedimento sarà chiamato a giudicare il giudice ordinario.

ART. 28: PIANI DI SICUREZZA

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori ed in particolare il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, il D.P.R. 222/03 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art.131 del Codice dei contratti, l'Appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione, prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione:

1. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
2. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell'Appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

L'Impresa, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dal comma 4 dell'art.131 del Codice dei contratti, potrà presentare, prima dell'inizio dei lavori o nel corso degli stessi, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori eventuale proposta di modificazione o integrazione al piano di sicurezza e coordinamento fornito dall'Amministrazione ove ritenga di potere meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza e con riferimento a particolari modalità esecutive, all'impiego di maestranze specializzate, alle tipologie di macchine operatrici, attrezzature, strumentazioni che potranno utilizzarsi per l'esecuzione dei lavori, nonché per quanto altro fosse ritenuto utile per adeguare i contenuti del piano alle tecnologie proprie dell'Impresa e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Le eventuali variazioni proposte dall'Impresa al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, assumeranno efficacia solo previa accettazione da parte di quest'ultimo.

In nessun caso, le eventuali modifiche e/o integrazioni possono giustificare variazione dei prezzi pattuiti nel contratto.

Ai sensi ed agli effetti del comma 3 dell'art.131 del Codice dei contratti, i piani di sicurezza sono parte

integrante del contratto di appalto e le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa, previa formale costituzione in mora, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore del cantiere e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., l'Appaltatore si impegna ad uniformare le proprie lavorazioni alle prescrizioni imposte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, qualora questo rilevi la necessità di adeguare i piani di sicurezza alle modifiche intervenute, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'Amministrazione.

In caso di subappalto il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verificherà le interferenze di fasi lavorative eseguite dalle diverse Imprese ovvero da lavoratori autonomi presenti simultaneamente sul cantiere e l'utilizzo comune di impianti, attrezzature, infrastrutture, mezzi logistici, dispositivi di protezione collettiva, ecc. Sulla base della verifica disporrà le misure di coordinamento e cooperazione fra le Imprese al fine della prevenzione dai rischi risultanti dalla loro presenza simultanea.

L'Impresa durante l'esecuzione dell'opera, oltre al rispetto di quanto disposto nei piani di sicurezza, è obbligata all'applicazione delle misure generali di tutela dai rischi indicati all'art.95 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i ed agli ulteriori obblighi di cui all'art. 96 dello stesso decreto.

L'Impresa non può ritenersi "mero esecutore" delle opere ed è quindi ritenuta corresponsabile di tutti i contenuti dei piani di sicurezza e di tutti gli effetti diretti nel caso in cui, accertata l'eventuale presenza di rischi non contemplati nei piani, prosegua nell'esecuzione delle fasi di lavoro senza darne comunicazione al coordinatore per l'esecuzione dei lavori tramite il proprio rappresentante della sicurezza dei lavoratori.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

ART. 29: REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

- a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
1. somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 2. eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 3. somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
 4. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
- b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
- c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
- d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;

Fermo restando quanto previsto al comma 2 dell'art. 133 del Codice dei Contratti, qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori di cui al comma 2 dell'art. 133 del Codice dei Contratti si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

ART.30: ACCORDO BONARIO – TRANSAZIONE - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell'articolo 240 del Codice dei Contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui

documenti contabili, l'importo economico dei lavori possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art.240 del Codice dei Contratti e s.m.i.. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui sopra.

Il Direttore dei Lavori dà immediata comunicazione al R.U.P. delle riserve di cui sopra, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata, il R.U.P. valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.

Il R.U.P., ai sensi di quanto previsto dai commi 5, 6 e 14 dell'articolo 240 del Codice dei contratti, promuove o ha facoltà di promuovere la costituzione di una apposita commissione, affinché la stessa formuli, proposta motivata di accordo bonario. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Sulla proposta si pronunciano, entro 30 giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al R.U.P., il soggetto che ha formulato le riserve i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 240 del Codice dei Contratti, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o di contenzioso, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Per tutto quanto non espressamente specificato, si rimanda all'art. 240 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.

TRANSAZIONE

Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del Codice dei Contratti e s.m.i., le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Ente Appaltante e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, che non siano definite in via amministrativa applicando quanto previsto dai commi che precedono del presente articolo, saranno devolute all'autorità giudiziaria presso il Foro di Roma ed esclusa la competenza arbitrale.

L'Organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART.31: INTERFERENZE CON LAVORI E/O MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO

L'Appaltatore prende atto che altre Imprese potranno eseguire i lavori nell'ambito degli stessi suoi cantieri e transitare sulle strade di accesso da esso realizzate in dipendenza della costruzione di opere connesse con lo stesso lotto o con lotti contigui dello stesso lavoro.

In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante; nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

Dovrà pure essere concesso - senza compenso - il transito attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio, ad automezzi dell'Amministrazione o di altre Ditte che lavorano per conto dell'Amministrazione.

In caso di interferenze o di divergenze con le altre Imprese, l'Appaltatore si impegna fin d'ora ad accettare ed osservare - senza per questo trarne motivo di riserva od avanzare richiesta alcuna di particolari compensi - le decisioni che la stazione appaltante prenderà nell'interesse generale dei lavori.

ART.32: OSSERVANZA DI NORME E CONCESSIONI

L'Impresa riconosce che qualora sorgano contestazioni con l'Amministrazione Appaltante, la cui risoluzione possa portare ad un aumento dell'importo dei lavori, la decisione definitiva in via amministrativa è deferita ai competenti Organi.

ART.33: DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi dei siti e/o delle discariche autorizzate per il conferimento del materiale espurgato e della vegetazione triturrata; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

In conseguenza i prezzi stabiliti in elenco, e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono, senza retribuzione alcuna, accettati dall'Impresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, in quanto essi comprendono:

- a) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere;
- b) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso con ogni accessorio;
- c) per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera ed apprestamenti professionali, carichi trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc. e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono dunque accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto, salvo l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulla revisione dei prezzi di appalto, convenendosi che all'eventuale revisione dei prezzi si provvederà a seconda delle norme e delle modalità in vigore al momento in cui si effettuerà la revisione stessa.

Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi si è esplicitamente tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro

compiuto a regola d'arte, incluso il proprio beneficio.

ART.34: TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

2. CAPITOLO II: QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

ART. 35: NORME GENERALI

I lavori di seguito esposti e le modalità esecutive dovranno essere compiuti dall'Impresa nel rispetto delle vigenti leggi, regolamenti e norme in materia di sicurezza dei cantieri e di tutela fisica dei lavoratori.

I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle vigenti leggi, regolamenti e norme in materia e nei successivi articoli; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori. I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché rispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista perché non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L., l'impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere per quanto può dipendere dai materiali stessi.

ART.36:QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione lavori abbiano i requisiti prescritti dal presente Capitolato speciale, siano riconosciuti delle migliori qualità e rispondano alle norme di cui ai rispettivi:

- D.L. 16 novembre 1939 n. 2223 per i laterizi;
- D.L. 16 novembre 1939 n. 2232 per le pietre naturali da costruzione;
- D.M. 30 maggio 1972 riguardante le norme tecniche per opere in conglomerato cementizio semplice, armato e precompresso;
- R.D. 16 novembre 1939 n. 2230 per pozzolane;
- R.D. 16 novembre 1939 n. 2230 per i materiali da pavimentazione;
- R.D.M. 16 novembre 1939 n. 2231 per le calci;
- D.M. 31 agosto 1972 n° 1228 sulle caratteristiche tecniche dei leganti idraulici; R.D. 15 luglio 1925 per il ferro;
- D.M. 30 ottobre 1912 per il legname.

ART. 37: LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEGLI ARTICOLI SEGUENTI

Per tutti i lavori previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati e descritti negli articoli seguenti, l'Impresa si atterrà alle migliori regole dell'arte e si uniformerà a quelle prescrizioni che verranno impartite all'uopo della Direzione lavori.

ART. 38: ANDAMENTO PLANIMETRICO E ALTIMETRICO

Gli assi dei fossi e delle opere d'arte seguiranno l'andamento determinato nelle planimetrie allegate. Le forme e le dimensioni da dare allo scavo e agli argini sono quelle disposte dalla D.L. che potranno variare in funzione della natura e consistenza delle materie da scavare. Resta comunque stabilito che ogni variazione dovrà essere prescritta di volta in volta dalla Direzione dei lavori, mediante regolari ordini di servizio.

Nessun pagamento verrà fatto per maggiori scavi che essa avesse eseguito arbitrariamente, senza ordine scritto della Direzione dei lavori.

ART. 39: TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori l'impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione e/o rilievo completo del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza delle sezioni e alla inclinazione delle scarpate.

A suo tempo dovrà pure stabilire, nei siti che saranno indicati dalla Direzione dei lavori, le modine di legno necessarie per determinare con precisione le pendenze delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo in ordine quelle manomesse durante l'esecuzione dei lavori.

ART. 40: DISERBI - TAGLIO DI PIANTE

Il diserbo consiste nel taglio di vegetazione erbacea ed arbustiva e sarà eseguito all'interno dell'alveo, nelle golene e sulle scarpate arginali, qualunque siano le dimensioni e le profondità dell'alveo ed il regime idraulico delle acque trasportate.

Il diserbo dovrà essere effettuato di norma mediante "decespugliatore"; qualora per motivi tecnici non fosse possibile utilizzare tale macchinario, la D.L. potrà autorizzare l'utilizzo di diverse metodologie.

L'Impresa è obbligata ad estrarre dall'alveo tutti i prodotti derivanti dal taglio, ad accatastare, bruciare o trasportare a rifiuto a qualsiasi distanza, sia in asciutto che in presenza di acqua, tutte le sterpaglie, rovi e residuati del taglio.

Qualora in alveo siano vegetanti piante o alberature in genere, i lavori di taglio della vegetazione sulle sponde dovranno essere eseguiti preferibilmente su una sponda e si dovrà comunque preservare la vegetazione arborea nella parte alta della scarpata non oggetto dei lavori di risagomatura, mentre dentro l'alveo dovrà essere rimosso ogni ostacolo al deflusso delle acque. Il taglio dovrà comprendere anche la diciocatura, dovrà comunque prevedere il taglio delle ramaglie e dei tronchi in spezzoni trasportabili, il tiro in alto sulle arginature, l'accatastamento in stipe, il carico sui mezzi di trasporto, l'eventuale bruciatura delle ramaglie. Qualora in alveo o in sponda si riscontrassero essenze arboree di particolare pregio il loro abbattimento dovrà essere disposto dalla D.L. con relativo ordine di servizio, previo coordinamento con gli Enti preposti.

L'alveo ed il terreno latistante, al termine delle lavorazioni, deve essere lasciato sgombro dalle materie e pulito dei residui delle lavorazioni. L'onere di indennizzare le proprietà latistanti per ogni danno arrecato in tale ipotesi resterà a totale carico dell'Impresa appaltatrice.

Il materiale di risulta del diserbo e del taglio delle piante è di proprietà dell'Impresa appaltatrice, essendosene di ciò tenuto conto nella formazione del prezzo.

Le eventuali operazioni di bruciatura delle ramaglie e o rovi per dar sgombero e pulito il terreno, dovranno essere eseguite previo coordinamento del Corpo Forestale dello Stato e degli altri Enti preposti.

ART. 41: SCAVI E RILEVATI IN GENERE

Gli scavi, ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo arginale, saranno eseguiti conformemente alle prescrizioni della D.L. e delle eventuali varianti disposte dalla medesima; dovrà essere usata ogni cura nello scavo, nello spianare e sistemare le banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli del corpo arginale, che dovranno perciò risultare paralleli all'asse del fosso. L'Appaltatore dovrà consegnare gli scavi e gli argini, al giusto piano prescritti, con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e banchine e l'espurgo dei fossi. Qualora nel corso degli scavi meccanici venissero incontrati reperti archeologici o presunti, l'Impresa fermerà i lavori in quel punto, dandone immediato avviso alla D.L., spostandosi in altra zona in attesa dell'eventuale intervento di competenza della Soprintendenza Archeologica. In tali zone la Direzione dei Lavori potrà disporre che i lavori siano sospesi o eseguiti con modalità particolari.

Resta stabilito che l'Impresa è in ogni caso responsabile dei danni che possano derivare dai lavori ai reperti archeologici incontrati negli scavi. Analogamente a quanto sopra l'Impresa sarà responsabile di ogni danno relativo a qualsiasi eventuale condotta o canalizzazione intercettata in fase di lavorazione, la riparazione/sostituzione e ripristino della tratta danneggiata sarà a cura e spese della Impresa stessa.

In particolare si prescrive:

- a) Scavi - Nella esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano diligentemente profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione opportuna o che sarà ritenuta necessaria e prescritta con ordine di servizio dalla Direzione Lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, restando l'Impresa, oltre che totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli. L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano d'opera in modo da dare gli scavi possibilmente completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Le materie provenienti dallo scavo non utilizzabili e non idonee, a giudizio della Direzione Lavori o ai sensi della normativa vigente in materia ambientale (ad es. Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4), per la formazione degli

argini o per altro impiego nei lavori, dovranno essere trattate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale a cura e a spese dell'Appaltatore.

- b) Rilevati - Per la formazione degli argini si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori ed in ottemperanza alla normativa vigente in materia ambientale.

Potranno essere altresì utilizzate negli argini, per la loro formazione, anche le materie provenienti da scavi di opere d'arte sempre che disponibili ed egualmente idonee a giudizio della Direzione Lavori ed in ottemperanza alla normativa vigente in materia ambientale.

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti scavandole, o come si suol dire prelevandole da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla Direzione Lavori ed in ottemperanza alla normativa vigente in materia ambientale. Le quali cave potranno essere aperte dovunque l'Impresa riterrà di sua convenienza, subordinatamente soltanto alla accennata idoneità delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria forestale. Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare gli argini, ed opere consimili, dovrà essere accuratamente preparato espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto.

La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, dovrà essere inoltre arata, e se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al quindici per cento, dovrà essere preparata a gradini alti circa centimetri trenta, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno.

La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere anche essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovrà essere disposta in rilevato a cordoli non superiori a m 0,30, ben pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle opere d'arte.

Sarà obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato già eseguito dovrà essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché

configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.

Qualora l'escavazione ed il trasporto avvengano meccanicamente si avrà cura che il costipamento sia realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 centimetri.

Comunque, dovrà farsi in modo che durante la costruzione si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui densità ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore in acqua e si eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura, comunque, di assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione.

ART. 42: SCAVI DI SBANCAMENTO PER OPERE D'ARTE

Per gli scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra del piano orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.

Quando l'intero scavo debba risultare aperto da uno o più lati (caso di fossi, torrenti, canali e corsi d'acqua in genere) per scavi di sbancamento si intendono quelli eseguiti al di sopra del piano orizzontale passanti per il punto più depresso della livelletta di fondo dell'alveo da raggiungere come da progetto.

Rientrano nella categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti non soltanto come ovvio, quelli necessari per la formazione delle rive e del fondo di cui al precedente articolo 35, e quelli cosiddetti di splateamento, ma altresì quelli per tagli e scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassature di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie ecc.) eseguiti superiormente il piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti o fiumi.

ART. 43: SCAVI DI FONDAZIONE PER OPERE D'ARTE

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui all' art. precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte, qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per la fondazione, qualora dovessero essere realizzati nell'ambito del presente progetto, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondità che si troveranno indicate nei disegni di consegna, saranno perciò di semplice avviso e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di

speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature o ai getti prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra a falde inclinate potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti i gradini, eseguiti anche con determinate contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Impresa dovrà, occorrendo, sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata.

In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente concorrente per la fondazione dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo.

Analogamente dovrà procedere l'Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero attorno alle fondazioni stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della esecuzione delle fondazioni con riseghe.

Per aumentare la superficie di appoggio la Direzione dei lavori potrà ordinare per il tratto terminale di fondazione per un'altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando fermo quanto sopra è detto circa l'obbligo dell'Impresa, ove occorra, di armare convenientemente, durante i lavori, la parete verticale sovrastante.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, l'Appaltatore dovrà provvedere, se richiesto dalla Direzione dei lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti più opportuni in quanto il relativo onere è compensato nel prezzo dello scavo.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nella quantità e robustezza che per la qualità delle materie da scavare siano richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per garantire la sicurezza delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori.

Il legname impiegato a tale scopo, sempre che non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in "loco" in proprietà dell'Amministrazione, resteranno di proprietà dell'Impresa, che potrà perciò recuperare ad opera compiuta.

Nessun compenso spetta all'Impresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare soltanto

parziale, od anche totalmente negativo.

L'Impresa sarà inoltre tenuta ad evitare il recapito entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno.

Nel caso che ciò si verificasse, resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggettamenti.

ART. 44: ARMATURE E SBADACCHIATURE SPECIALI PER GLI SCAVI DI FONDAZIONE

Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione, qualora dovessero essere eseguiti nell'ambito del presente progetto, dovranno essere eseguite a regola d'arte ed assicurate in modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo o lo spandimento delle materie e restando a totale carico dell'appaltatore essendo compensate col prezzo di elenco per lo scavo.

ART. 45: RIVESTIMENTI

I rivestimenti dei canali saranno di norma eseguiti con gabbioni e materassi, ovvero con calcestruzzo di cemento o con scogliera di pietrame, secondo quanto ordinato dalla D.L.

La superficie da rivestire dovrà essere esattamente profilata, costipata, ed eventualmente corretta con materiale arido.

Ad opera finita le sponde dovranno risultare perfettamente regolari, senza gobbe o sfiancamenti.

Lo spessore del rivestimento, stabilito dalle voci all'elenco prezzi, e comunque indicato in progetto, deve sempre intendersi come minimo.

Prima di dare inizio alla scogliera l'Impresa sonderà a sua cura e spese, essendo l'onere compreso nel prezzo di elenco del pietrame in opera, la consistenza del fondo dell'alveo e se incontrerà materie melmose o comunque poco coerenti, provvederà al loro scavo, essendo tale titolo compensato con voce apposita.

Gli elementi costituenti il rivestimento in gabbioni dovranno avere sia la superficie in vista che quella di posa, piane. La loro posa in opera sarà fatta con opportuni sfalsamenti in modo da creare un incastro tra gli elementi stessi.

Nei rivestimenti di calcestruzzo la costipazione sarà ottenuta mediante vibratore di tipo adeguato, con frequenza non inferiore a 6.000 cicli. Il rapporto acqua-cemento sarà il più basso possibile e le dimensioni massime della ghiaia o pietrisco non dovranno superare 1/4 dello spessore del rivestimento.

Sulle superfici rivestite in calcestruzzo sarà effettuato uno spolvero di cemento puro, in quantità non superiore a kg. 5 per metro quadrato di superficie, subito dopo il getto e comunque prima dell'indurimento, agendo con la cazzuola o con il fratazzo metallico.

I calcestruzzi di rivestimento saranno tenuti bagnati per mezzo di opportuni innaffiamenti per un

periodo di almeno 10 giorni dopo la esecuzione e protetti contro ogni azione di rapida evaporizzazione dell'acqua di impasto (vento, sole, ecc.).

La scogliera per la difesa di sponde ed eventuale basamento gabbioni avrà le dimensioni e le caratteristiche dei disegni o che saranno indicate dal Direttore dei lavori.

In genere sarà costituita da un'unghia al piede avente sezione trapezia realizzata con la posa in sito mediante mezzi meccanici e, ove occorra, con l'aiuto di mezzi manuali, di pietre del peso compreso tra i kg. 151 e i kg. 800.

Il riempimento a tergo della scogliera sarà costituito da scaglioni di pietrame calcareo o siliceo del peso compreso tra i kg. 30 ed i kg. 150.

Ad opera finita la scogliera dovrà presentare piani in linea e scarpa che indicherà il Direttore dei Lavori e che in genere sarà nel rapporto di 3/2.

Nell'esecuzione del piede del paramento esterno della scogliera il materiale dovrà essere collocato con mezzo meccanico da terra dotato di idonei sbraccio e benna.

Il materiale impiegato nella costruzione di berma, scogliera e simili verrà misurato, in opera col metodo delle sezioni ragguagliate.

ART. 46: VESPAI

I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, vespai e simili dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano e bene costipato (al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori), opportunamente scelto in modo da usare negli strati inferiori il pietrame più grosso e lasciando i necessari cunicoli o passetti.

ART. 47: GABBIONI E LORO RIEMPIMENTO

Per la costruzione delle gabbionate metalliche si dovrà fare riferimento alle "Linee guida della Presidenza del Consiglio dei LL.PP." di cui al D.M. 14 settembre 2005 dove sono indicati i requisiti e le Norme Tecniche per la Costruzione. Più specificatamente si dovrà provvedere, prima del riempimento, a cucire i singoli spigoli degli elementi in modo da ottenere le sagome previste, successivamente si procederà al collegamento degli spigoli con quelli degli elementi contigui, comprendendo nella cucitura gli eventuali fili di bordatura.

Le cuciture saranno eseguite in modo continuo, passando il filo entro ogni maglia e con un giro doppio ogni due maglie. Il filo occorrente per cucire i tiranti dovrà avere le caratteristiche idonee. La chiusura degli elementi dovrà essere effettuata cucendo i bordi del coperchio a quelle delle pareti con l'apposito filo per cucire, passando il filo entro ogni maglia e con un giro doppio ogni due maglie.

Nell'allestimento, unione e chiusura degli elementi è vietata ogni attorcigliatura dei filoni di bordatura. Il materiale di riempimento dovrà essere riconosciuto idoneo dalla D.L. e le sue dimensioni dovranno essere comprese tra il 120 ed il 300 per cento della maggiore dimensione della maglia della rete, sempre che questo consenta di ottenere pareti piane e parallele tra loro, e spessore costante del manufatto.

Per la costruzione delle gabbionate di tipo speciale, si osservano le norme dettate dalle case fornitrici dei manufatti metallici.

Tutto quanto sopraddetto vale anche per le mantellate.

ART. 48: NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore dovrà tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni di cui successivamente non si potessero accertare la verifica e di tutto ciò che deve essere misurato prima di essere posto in opera.

Se talune quantità non venissero accertate in tempo debito l'appaltatore dovrà accettare la valutazione della Direzione Lavori. Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terrà come misura quella prescritta ed in caso di difetto, se l'opera è accettata si terrà come misura quella effettivamente rilevata. Le opere e le provviste sono appaltate a misura secondo le indicazioni dell'elenco prezzi di contratto e delle presenti norme.

Nelle misurazioni e relativi computi si seguiranno i procedimenti geometrici che la Direzione Lavori riterrà più convenienti per la maggiore approssimazione delle misure stesse.

Ferme restando le prescrizioni del Capitolato generale d'appalto LL.PP per i lavori dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici circa la misurazione dei lavori, si dispone quanto segue :

a) Movimenti di materie:

Le misure degli scavi di qualsiasi genere dovranno essere fatte esclusivamente con metodo geometrico, confrontando le sezioni rilevate all'atto della consegna e quelle rilevate a lavori ultimati, restando a carico dell'Appaltatore i maggiori scavi che si rendessero necessari in seguito a smottamenti, franamenti ed altro, non tenendo conto affatto dell'aumento di volume che subiscono le materie.

Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna picchettazione, tale da rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza fra due sezioni dovrà essere tale da evidenziare ogni variazione sostanziale. Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell'Impresa.

Nel prezzo di tutti gli scavi si intendono compensati anche:

- l'esecuzione dello scavo anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per gli eventuali aggotamenti con l'impiego di pompe;
- l'innalzamento, carico, trasporto e messa a rinterro o a rilevato del materiale scavato nelle aree individuate a cura e spese della stessa Impresa, oppure il carico sui mezzi di trasporto, trasporto del materiale di qualsiasi entità proveniente dallo scavo, scarico e sistemazione a discarica pubblica;
- i permessi, i diritti o canoni di discarica se necessari;
- l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque superficiali e l'allontanamento delle stesse dagli scavi;
- l'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori delle pareti degli scavi compreso manodopera, noleggio e sfrido di legname, chioderia e quant'altro occorra per l'armatura ed il disarmo. Sono escluse invece le armature continue degli scavi tipo armature a cassa chiusa e palancole metalliche o simili ad infissione o marciavanti, da utilizzare a insindacabile giudizio della Direzione Lavori;
- l'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato nelle puntellature, nelle sbadacchiature e nelle armature suddette, e ciò anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni;
- i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere;
- l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione;
- la demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché il loro rifacimento;
- l'incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi, tubazioni e condutture sotterranee (SIP - ENEL - GAS - METANO - ACQUA - etc.).

I rilevamenti e la misurazione degli scavi agli effetti del pagamento saranno eseguiti in contraddittorio con l'Impresa prima dell'inizio dei lavori ed al momento della contabilizzazione.

I prezzi unitari s'intendono applicati a tutti i movimenti di materie qualunque sia il loro grado di tenacità, imbibizione, putrefazione e qualunque sia la proporzione di cui esse risultassero costituite in melma, argilla, alghe, radici, torbe, conchiglie, macerie di opere d'arte ecc.

Nei prezzi unitari di cui alla tariffa è compreso ogni compenso per eventuale deviazione dell'acqua a mezzo di tura.

b) Rilevati:

Le misure dei rilevati saranno fatte su materiali effettivamente messi in argine, confrontando le sezioni prima e dopo il lavoro, sempre però nei limiti delle dimensioni preventivate assegnate dalla Direzione

dei lavori, restando a carico dell'Appaltatore i maggiori oneri per le maggiori dimensioni da dare ai rilevati in considerazione del costipamento.

c) Gabbioni metallici :

I prezzi assegnati nell'elenco prezzi saranno da applicare unitamente per la fornitura, trasporto e posa in opera dei gabbioni mediante rete metallica, per il riempimento e per le necessarie legature.

d) Rivestimenti di scogliera

Il prezzo assegnato in elenco sarà da applicare unitamente per la fornitura della scogliera naturale, il trasporto e per la posa in opera, e comprende inoltre la regolarizzazione delle superfici anche inclinate di qualsiasi pendenza. Le misure dovranno essere fatte con metodo geometrico, sulle sezioni finite in opera, in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti.

ART. 49: ELENCO PREZZI

L'elenco dei prezzi unitari è riportato nell'elaborato specifico "Elenco Prezzi Unitari" che costituisce parte integrante del presente capitolato.